



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia Regionale di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 28/10/2013

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale – Servizio distribuzione gas naturale –
Delega funzioni al Comune di Enna e nomina referente -

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
<i>LEANZA SEBASTIANO SINDACO</i>	<i>✓</i>	
<i>VICARI FRANCESCO ASSESSORE</i>		<i>✓</i>
<i>DRAIA' ELEONORA ASSESSORE</i>	<i>✓</i>	
<i>PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE</i>	<i>✓</i>	
	<i>3</i>	<i>1</i>

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Tecnico
All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaetredici il giorno *ventotto*, del mese di ottobre, sede Municipale del Comune di
Valguarnera, alle ore *13,00* -

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10 ,;

Vista la proposta del Sindaco;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la regolarità Tecnica,

Considerato che il mancato adempimento potrebbe produrre la nomina di un commissario ad acta;

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, legalmente resi ed accertati

DELIBERA

- 1. Approvare e fare propria la proposta del Sindaco che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2. Trasmettere la presente proposta al Consiglio Comunale, organo competente alla deliberazione, affinché provveda a renderla esecutiva, al fine di consentire al Comune di Enna di porre in essere gli adempimenti conseguenti.*

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
Profeta Giuseppe

Il Segretario Generale
Alfredo Verso

Il Sindaco
Sebastiano Leanza



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)
Settore Tecnico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2)

OGGETTO: : Proposta al Consiglio Comunale – Servizio distribuzione gas naturale – Delega funzioni al Comune di Enna e nomina referente -

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 25/~~07~~/2013

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

Propone il Sindaco Sebastiano Leanza

OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas naturale - Delega funzioni al Comune di Enna e nomina referente.

Visti

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, che stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, ad oggetto interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2009;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, l'attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale;
- il decreto interministeriale del 19 gennaio 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale (11A04461);
- il decreto interministeriale del 21 aprile 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art.28 del D.Lgs.n.164/2000 (11A95511);
- il decreto interministeriale del 18 ottobre 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a



ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale(11A14284);

- il decreto interministeriale n°226 del 12 novembre 2011 emanato tra il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, recante *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'articolo 46 bis del D.L. n°159/2007, convertito in legge con modificazioni dalla legge n°222/2007"* (12G0010);

Preso atto:

- che, con il decreto del 19 gennaio 2011, è stata effettuata una prima suddivisione del territorio nazionale, individuando *"gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas"* in un numero complessivo di 177 e rinviando ad un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, l'indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- che, con successivo decreto del 18 ottobre 2011, sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale, individuando, nell'allegato 1 del decreto medesimo, n.33 Comuni facenti parte dell'ambito territoriale di Enna;
- che, ai sensi dell'art.2 del Regolamento di cui al D.M.n.226/2011, è previsto di demandare, da parte degli Enti Locali concedenti, al Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante, così come definito dall'art.1, comma 1, lett.m) del Regolamento, per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali;
- che, nel caso della provincia di Enna, il capoluogo è il Comune di Enna e che pertanto va a questo demandato, da parte degli Enti Locali appartenenti al relativo ambito territoriale, il ruolo di stazione appaltante;
- che, ai sensi dell'art.2, comma 5, al fine di attribuire alla Stazione appaltante la funzione di controparte del contratto di servizio è prevista espressa delega degli Enti Locali concedenti;

Ritenuto:

- a tal fine, necessario, quale Comune appartenente all'ambito territoriale di Enna, procedere al conferimento al Comune di Enna del ruolo di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del Regolamento *de quo*, nonché delega, in quanto espressamente richiesta, per le funzioni di cui ai comma stesso articolo;



Rilevato:

- che le attività assegnate dal legislatore nella materia in oggetto, con particolare riferimento alle incombenze di cui al Regolamento di cui al D.M.n.226/2011, si presentano notevolmente complesse ed articolate, richiedendo, da parte degli Enti Locali concedenti e dei Comuni con ruolo di stazione appaltante, la conoscenza specialistica di materie interdisciplinari, correlate alla distribuzione del gas naturale secondo i nuovi schemi normativi e territoriali di cui alla vigente disciplina;
- in particolare, le attività di cui agli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento di cui al D.M. n.226/2011, per l'espletamento delle quali si rende necessario ricorrere a professionalità specifiche da individuare anche a mezzo delle procedure dell'evidenza pubblica;

Preso atto, altresì:

- dell'esigenza manifestata dal Comune Capoluogo in sede di conferenza del 06 maggio 2013, di individuare e nominare, per ciascun Ente di appartenenza all'ambito, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo, con il Comune medesimo, di tutte le attività procedurali necessarie per l'espletamento delle funzioni assegnate alla stazione appaltante ed alle altre di cui al presente atto;

Visto


- l'art. 42 del D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. ed ii., di disciplina delle attribuzioni del Consiglio ed individuazione delle relative competenze;
- l'art.50 del citato decreto, ad oggetto l'individuazione delle competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;

propone al Consiglio Comunale

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

- 1- di prendere atto dell'ambito territoriale di appartenenza, Ambito di Enna, come individuato nell'Allegato 1 al Decreto Interministeriale del 18 ottobre 2011;
- 2- di dare mandato al Sindaco, quale Rappresentante Legale dell'Ente e nell'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge, di demandare al Comune di Enna, quale capoluogo di provincia e quindi legittimato *ope legis*, il ruolo di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del Regolamento di cui al D.M.n.226/2011;
- 3- di conferire delega espressa per le funzioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 2;
- 4- di conferire delega per l'individuazione di professionalità specifiche da individuare anche a mezzo delle procedure dell'evidenza pubblica, per




l'espletamento delle attività come specificate in premessa ed ulteriori eventualmente necessarie;

- 5- di nominare quale Referente Unico per il raccordo con il Comune di Enna, Stazione Appaltante, in merito a tutte le attività endoprocedimentali necessarie per l'espletamento delle attribuzioni di cui alla presente delibera, il seguente nominativo: **Geometra Lauria Franco**

soggetto nominato, nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuite in connessione al presente provvedimento, è anche responsabile del procedimento, ai sensi della L.n.241/1990 e ss. mm. ed ii.

25/10/2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lauria Franco', written in a cursive style. The signature is located on the right side of the page, below the main text.

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale in relazione all'Ambito Territoriale ENNA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli Enti concedenti in relazione all'Ambito Territoriale ENNA, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.
2. La Convenzione è altresì stipulata ai fini dell'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale per quanto concerne il predetto Ambito Territoriale, fermi in capo a ciascun Ente concedente i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, e richiamati al successivo art. 3, comma 5.

Articolo 2

(Individuazione dei compiti il Comune di Enna)

1. Il Comune di Enna (di seguito Comune Capofila), che accetta, gli Enti locali concedenti delegano l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione Appaltante.
2. Per lo scopo di cui al precedente comma, il Comune Capofila si fa carico di acquisire dai Gestori uscenti per conto dei singoli Enti locali concedenti, i dati previsti dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, secondo il formato stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas come richiamato al comma 7 del predetto articolo.
3. Il Comune Capofila anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti, nonché comunica, entro 60 gg. dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.
4. Il Comune Capofila d'accordo con gli Enti locali concedenti, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, determina il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 12 novembre 2011, e gestisce l'eventuale contenzioso su tale determinazione.
5. Il Comune Capofila, sentiti gli Enti locali concedenti, prepara le *Linee guida programmatiche d'Ambito* con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011, e, anche sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti da ciascun Ente locale concedente, prepara il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dei singoli Comuni.
6. Il Comune Capofila, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base dell'espletanda gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo Gestore.
7. Il Comune Capofila cura ogni rapporto con il nuovo gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 5.

8. Il Comune Capofila si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 3

(Individuazione dei compiti degli Enti locali concedenti)

1. Ciascuno degli Enti locali concedenti indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con il Comune Capofila per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. Gli Enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
3. Ciascun Ente locale concedente collabora con il Comune Capofila ad analizzare e verificare i dati ricevuti dai Gestori uscenti anche programmando eventuali ispezioni ed accessi agli impianti.
4. Gli Enti locali concedenti concordano con il Comune Capofila eventuali osservazioni e richieste di verifica da comunicare, a cura del Comune Capofila, ai Gestori uscenti in merito ai dati forniti.
5. Ciascun Ente locale concedente, nell'ambito del contratto stipulato ad esito della procedura ad evidenza pubblica indetta ed espletata dal Comune Capofila, manterrà i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 164/2000.
6. Resta inteso che in nessun caso il Comune Capofila, dopo aver adempiuto agli impegni di cui alla Convenzione, assumerà in proprio o concorrerà in altra forma all'assunzione dei compiti e delle responsabilità di cui al precedente comma, dalla legge attribuiti direttamente ed esclusivamente a ciascun Ente locale concedente.
7. Successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alle consistenze degli impianti, ciascun Ente locale concedente approva, entro il termine di 30 giorni, la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dal Comune Capofila, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 12 novembre 2011.
8. Ciascun Ente locale concedente, anche avvalendosi dei professionisti individuati dalla Comune Capofila, fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio in modo che il Comune Capofila possa, in conformità con le Linee guida programmatiche d'Ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni.

Articolo 4

(Gruppo di Lavoro)

1. Le Parti istituiscono un Gruppo di Lavoro per l'esecuzione delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione, composto da due rappresentanti del Comune Capofila (di cui uno con funzione di Coordinatore) e da _____ rappresentanti degli Enti locali concedenti che formano l'Ambito Territoriale di riferimento, di cui all'Allegato 1, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità. Alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche i referenti degli enti sottoscrittori di cui all'art. 3, comma 1, o altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.
2. Le Parti si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Comune Capofila, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, i propri rappresentanti nel Gruppo di Lavoro .
3. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici il Comune Capofila e si riunisce periodicamente per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.

4. Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni:

- a. sovrintende alle procedure ai fini dell'elaborazione della documentazione di gara;
- b. funge da cabina di regia al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo unanquantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas;
- c. svolge ogni ulteriore attività preparatoria in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione.

5. Il Gruppo di Lavoro delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. La partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

7. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dai Comuni, quest'ultimo potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Comune Capofila, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Gruppo di lavoro.

8. Ciascuno dei Comuni, previa comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata agli altri, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Gruppo di lavoro.

Articolo 5

(Comitato di Monitoraggio)

1. Il Comune Capofila, in qualità di controparte del contratto di servizio, è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio, da un Comitato di Monitoraggio costituito da 3 rappresentanti degli Enti locali concedenti: uno per ciascuna zona omogenea (nord/sud/centro) di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione.

2. Il Comitato di Monitoraggio nomina a maggioranza dei componenti un Presidente.

3. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente per le vie brevi; si riunisce altresì ogni qualvolta uno dei suoi componenti lo ritenga necessario, sempre per il tramite del Presidente del Comitato, cui dovranno essere rappresentate le esigenze che suggeriscono una convocazione non programmata.

4. Alle riunioni del Comitato di Monitoraggio partecipa un rappresentante il Comune Capofila in qualità di controparte del contratto di servizio, il quale relaziona al Comitato di Monitoraggio rispetto all'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio medesimo. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011.

5. Il Comune Capofila svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio e mette a disposizione mezzi e locali.

6. Il Presidente, oltre a convocare il Comitato di Monitoraggio e a determinarne l'ordine del giorno, predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.

7. I Comuni si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Comune Capofila, entro quindici giorni dall'aggiudicazione della Gara, i propri rappresentanti nel Comitato di Monitoraggio.

8. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dai Comuni, quest'ultimo potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata al Comune Capofila, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Comitato.

9. Ciascuno dei Comuni, previa comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata agli altri, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Comitato.

10. Il Comitato di Monitoraggio delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno _____ rappresentanti.

11. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli Enti locali concedenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali concedenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

Articolo 6

(Recesso)

1. Tenuto conto della finalità della Convenzione ed al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dalla presente Convenzione.

Articolo 7

(Rapporti Finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune Capofila in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo una-tantum previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, è attribuito direttamente al Comune Capofila.

2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dal Comune Capofila per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, si stabilisce che il corrispettivo una-tantum previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, sia attribuito al Comune Capofila da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisizione di servizi esterni.

3. Qualora, a stipulazione con il nuovo Gestore del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, con riguardo alle attività previste dal precedente comma 2 si verificano risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dal Comune Capofila fra gli Enti locali concedenti nel seguente modo:

- 50% ripartito in misura uguale per ciascun Ente locale concedente;
- 50% in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.

Articolo 8

(Obbligo di riservatezza)

1. Ciascuna delle Parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbliga a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa, e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.

3. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

Articolo 9

(Durata - Modifica della Convenzione)

1. La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sottoscrizione e fino a tutta la durata del contratto di servizio.

2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione nell'ambito dei rapporti fra gli Enti sottoscrittori, così come in essa disciplinati, compresa l'individuazione della controparte del servizio di cui all'art. 2, comma 7, potranno essere assunte con deliberazione consiliare di ciascuna delle parti.

Articolo 10

(Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantire la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le Parti potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.

2. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 124 del 28/6/13, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 29/10/23 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE